

CITTA' DI BADIA POLESINE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI

(ART. 12 LEGGE N. 241/1990)

VISTO:

IL SINDACO
Paolo Meneghin

IL SEGRETARIO
Gianfranco Tiengo

C A P O I°

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - (Oggetto del regolamento)

1 - Con il presente Regolamento il Comune di Badia Fiesse, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. -

- Art. 2 - (Obbligo di osservanza)

1 - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 - L'effettiva osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. -

- Art. 3 - (Pubblicità del regolamento)

1 - La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

- Art. 4 -
(Pubblicazioni)

1 - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2 - Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla Legge 241 del 7 agosto 1990.

- Art. 5 -
(Rilascio di copia)

1 - Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.

2 - Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale, nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Capo II°

PROCEDURE GENERALI

- Art. 6 -

(Termini)

1 - La Giunta Municipale può stabilire con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo di Controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, salvo quelli che si determinano per settore d'intervento col presente Regolamento, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2 - La Giunta Municipale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano di scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nella disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3 - Con deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto per la concessione ed erogazione dei contributi.

4 - In quanto ai tempi di espletamento del procedimento amministrativo essendo lo stesso diversificato per i vari settori d'intervento, si rimanda a quanto specificato nei capitoli relativi.

- Art. 7 -

(Contenuto obbligatorio delle istanze)

1 - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2 - Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi relativi all'assistenza e sicurezza sociale oltre a quelli rientranti nel campo dell'assistenza domiciliare.

- Art. 8 -
(Istruttorie)

1 - Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede, entro i termini di carattere generale stabiliti dalla deliberazione di G.M. di cui all'art. 6 e per quanto di particolare determinato nei capitoli riguardanti il settore d'intervento.

2 - le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

- Art. 9 -
(Predisposizione delle delibere)

1 - Compete ad ogni responsabile di servizio la predisposizione degli atti necessari alla Giunta Municipale per l'attribuzione definitiva dei contributi

2 - La proposta di delibera, munita dei pareri e delle attestazioni previste dalla legge viene trasmessa alla Giunta Municipale per la determinazione di competenza

3 - Compete alla Giunta Municipale la determinazione dei soggetti o iniziative escluse dal piano previsionale previa verifica ed approfondimento delle motivazioni con il competente responsabile di servizio.

Capo III*

SETTORI D'INTERVENTO

- Art. 10 -
(Settori)

1 - I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, educazione ed informazione;
- e) Sviluppo Economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

2 - per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3 - Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzione ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità dell'art. 32, comma secondo, lett. g), della legge 8.6.90, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

D a p o IV°

S O G G E T T I A M M E S S I

- Art. 11 -
(Beneficiari)

1 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) di Enti Pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 (sei) mesi, la richiesta di intervento.

2 - Quanto disposto al comma precedente sarà integrato, per quanto compatibile, dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo delle Associazioni, così come previsto dal 4° comma dell'art. 36 dello Statuto Comunale, oltre che dai provvedimenti legislativi emanati in materia. -

C a p o V°

CONDIZIONI GENERALI
DI CONCESSIONE

- Art. 12 -

(Obbligo di motivazione - Urgenze)

1 - Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento richiesto meglio specificata nei capoversi relativi ai specifici settori d'intervento.

2 - Per l'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano di un intervento immediato, lo stesso può essere autorizzato dal Sindaco, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta con queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale competente.

3 - L'erogazione del sussidio di cui al precedente comma è effettuata mediante anticipazione dell'economista Comunale, al quale la somma verrà rimborsata in base alle risultanze dell'atto deliberativo di autorizzazione.

- Art. 13 -

(Disposizioni per Enti e soggetti collettivi)

1 - Per gli Enti pubblici provati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito di contributo dell'Amm.ne, oltre al bilancio preventivo e

programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato autorizzato il concorso finanziario del Comune.

- pag. 7 -

Per quanto riguarda gli interventi finanziari a favore delle Scuole Materne private, le stesse, oltre alla documentazione di cui innanzi, dovranno produrre gli elenchi dei frequentanti per l'anno scolastico cui si riferisce il contributo.

2 - I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale. -

- Art. 14 -
(Manifestazioni)

1 - Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese previste e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

2 - Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già predispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.-

- Art. 15 -
(Limiti e vincoli)

1 - L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14,

richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 14.

2 - La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

- pag. 8 -

3 - Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali

- Art. 16 -
(Patrocinio comunale)

1 - Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2 - Gli Enti e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e con i mezzi tramite i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3 - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4 - La concessione del Patrocinio Comunale comporta a favore delle iniziative e/o manifestazioni per le quali viene concesso l'uso gratuito del bene ove l'iniziativa e/o la manifestazione viene tenuta, ed eventuali altre agevolazioni previste da norme vigenti.

5 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi da lui a quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

- pag. 9 -

Capo VI°

A S S I S T E N Z A E S I C U R E Z Z A S O C I A L E

- Art. 17 -

(Finalità degli interventi)

1 - Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati: alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti economici a finalità socio-assistenziale entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; nonché all'attribuzione di provvidenze economiche di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo criteri e modalità stabiliti dagli articoli successivi, nel campo degli interventi socio-assistenziali di competenza comunale.

- Art. 18 -

(Beneficiari)

1 - La concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è rivolta alle persone in stato di bisogno, nonché in favore di Enti e Associazioni, di natura pubblica e privata, che svolgano attività di natura socio-assistenziale per la popolazione residente o dimorante in questo Comune.

2 - La Giunta Municipale ha la facoltà di estendere i benefici di cui al precedente comma anche agli Enti e Associazioni il cui bacino d'utenza sia sovracomunale ma comunque comprensivo, di fatto o potenzialmente, della popolazione di questo Comune e le cui finalità dichiarate riconosca come proprie o comunque coerenti con la politica sociale perseguita dal Comune.

- Art. 19 -

(Oggetto degli interventi)

1 - Il presente capo disciplina esclusivamente gli interventi socio-assistenziali di natura economica, siano essi in denaro o in natura, diretti o indiretti. Non sono pertanto considerati gli interventi che si concretizzano in prestazioni e servizi alla persona.

2 - I benefici economici di cui al comma precedente possono avere carattere continuativo o straordinario. Nel primo caso, non possono avere durata superiore all'esercizio finanziario in cui vengono deliberati e la loro eventuale reiterazione in esercizi successivi deve essere deliberata con nuovo provvedimento formale.

- pag. 10 -

3 - I provvedimenti che adottano benefici di cui al presente capo sono di competenza della Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri e vincoli generali stabiliti. E' fatta comunque salva la facoltà riservata al Sindaco di intervenire con propria autorizzazione, ai sensi dell'art.12, 2^a e 3^a comma.

- Art. 20 -
(Territorialità)

1 - Possono essere assistiti con interventi economici tutti i cittadini residenti o dimoranti anche temporaneamente nel territorio comunale, fatta salva in quest'ultimo caso la possibilità di ottenere rimborso dal Comune di domicilio di soccorso.

- Art. 21 -
(Minimo vitale)

1 - L'intervento economico ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno, ivi comprendendo il suo nucleo familiare convivente, l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del "minimo vitale", secondo la definizione e le disposizioni che a tale istituto sono riferite dalla Regione Veneto.

2 - I limiti di reddito sono stabiliti, con propria deliberazione, dalla Giunta Municipale, facendo riferimento all'importo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti aumentata delle seguenti percentuali in rapporto all'ampiezza del nucleo familiare:

- del 66% per due persone;
- del 121% per tre persone;
- del 171% per quattro persone;
- del 216% per cinque persone;
- del 260% per sei persone;
- del 300% per sette o più persone.

3 - L'intervento economico straordinario è erogabile anche in rapporto a situazioni reddituali che non rientrino nella disciplina del "minimo vitale", e comunque per far fronte a bisogni specificati nel contenuto e limitati nel tempo. Esso deve essere motivato avendo riguardo, oltre che al reddito, anche alla situazione anagrafica, sociale e sanitaria del richiedente e del suo nucleo familiare.

- pag. 11 -

- Art. 22 -

(Forme degli interventi)

- 1 - Gli interventi economici, sia ordinari che straordinari, possono estrinsecarsi nelle seguenti forme:
- nel pagamento diretto a favore del beneficiario;
 - nel pagamento d'ufficio di contabilità o fatturazioni intestate al richiedente;
 - nell'esonero totale o parziale della retta per la fruizione di servizi comunali;
 - in beni.

- Art. 23 -

(Procedura)

1 - L'apertura dell'istruttoria avviene di norma su domanda diretta, in forma scritta, da parte dell'interessato, ma l'avvio della pratica può anche avvenire su domanda di terzi o, ancora, su relazione dei servizi sociali territoriali o a cura dello stesso Ufficio Comunale competente, con istanza d'ufficio adeguatamente motivata.

2 - L'istruttoria è curata dall'Ufficio Servizi Sociali, che possono avvalersi, a questo fine, della collaborazione del Servizio Sociale Professionale dell'ULSS n. 29.

3 - L'ufficio è competente a richiedere la documentazione di tipo anagrafico, reddituale, sociale, economico e sanitario utile al perfezionamento dell'istruttoria. L'acquisizione di detta documentazione può

avvenire sia tramite l'interessato sia da terzi pubblici o privati, sia d'iniziativa dell'Ufficio stesso in virtù dei poteri istruttori conferiti al Responsabile del procedimento dalla Legge n.241/1990.

4 - L'istruttoria di cui al presente articolo comprende l'accertamento dell'esistenza delle condizioni economiche dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

5 - Terminata l'istruttoria di cui sopra il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ne dà comunicazione all'Assessore ai Servizi Sociali, affinché inserisca la pratica all'ordine del giorno dei lavori della Commissione Comunale all'Assistenza.

6 - La Commissione all'Assistenza, convocata dall'Assessore ai Servizi Sociali, esamina la pratica e, nell'ambito delle sue funzioni consultive e propositive, può:

- esprimere parere favorevole all'erogazione dell'intervento, proponendo importo e modalità dello stesso;
- proporre l'acquisizione di documenti integrativi ed altri elementi informativi utili alla migliore comprensione della domanda di assistenza;
- proporre di respingere la richiesta, motivando.

- pag. 12 -

7 - Tutte le domande esaminate dalla Commissione Assistenza sono restituite all'Ufficio Servizi Sociali, affinché predisponga la relativa proposta di deliberazione per la Giunta Municipale.

8 - Nell'istruire la proposta di deliberazione, il Capo Ufficio riferisce anche sui pareri positivi e negativi e sulle proposte formulate dalla Commissione Assistenza. Egli esprime e sottoscrive il proprio parere di regolarità tecnica, come prescritto dall'art.53 della Legge n.142/90, senza vincolo di conformarsi ai pareri e alle proposte della citata Commissione.

9 - Il Capo Ufficio Servizi Sociali, di concerto con il competente Assessore, può sottoporre direttamente alla potestà deliberativa della Giunta Municipale casi che reputi di particolare urgenza e gravità, prescindendo dal richiedere il preventivo parere della Commissione Assistenza, la quale deve in ogni caso essere successivamente informata di ciò nella sua prima seduta utile.

10 - Si prescinde dal parere di competenza della Commissione Assistenza, oltre che nei casi di urgenza, anche nel caso in cui questa, regolarmente convocata, non possa deliberare per mancanza del numero legale, limitatamente ai casi contemplati dall'ordine del giorno.

- Art. 24 -

(Comunicazioni e controlli)

1 - Sia i provvedimenti di ammissione che le decisioni di esclusione dall'assistenza devono essere sollecitamente comunicati agli interessati. Le comunicazioni di non ammissione al contributo devono essere motivate.

2 - Su tutti i contributi erogati in forma continuativa i Servizi Sociali comunali, anche in collaborazione con il Servizio Sociale professionale dell'ULSS 29, effettuano controlli periodici, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento all'evoluzione delle condizioni economiche dell'assistito.

- Art. 25 -

(Fidejussioni)

1 - Il Comune può farsi fidejussore a garanzia di operazioni di prestito bancario da privati cittadini per esigenze e finalità di natura socio-assistenziale.

2 - Con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale sono stabilite le modalità procedurali e caratteristiche generali della facoltà di cui al precedente comma.

- pag. 13 -

- Art. 26 -

(Integrazioni rette)

1- Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizione di bisogno mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di Riposo, convitti, istituti e comunità, nonché con erogazione di sussidi di mantenimento alle famiglie affidatarie di minori.

- Art. 27 -
(Beneficiari dell'integrazione)

- 1 - Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:
- a) i soggetti in stato di bisogno (in particolare anziani, handicappati e minori) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale delle rette di ricovero;
 - b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
 - c) le famiglie affidatarie di minori.

2 - Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero oppure quando esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

- Art. 28 -
(Modalità delle integrazioni rette)

1 - L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero o di quota parte di essa o del sussidio di mantenimento.

2 - Il pagamento di rette può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme da fattura emessa direttamente dall'ente di ricovero al Comune. La Giunta Municipale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente e suoi familiari;

- pag. 14 -

- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica mensile. La misura della disponibilità economica mensile viene determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione preliminare della Giunta Municipale. Detto importo è annualmente aggiornabile.

3 - La situazione economica del ricoverato e quella dei

parenti tenuti al suo mantenimento è sottoposta a periodico riaccertamento. L'intervento economico comunale cessa qualora si reputi raggiunta l'autosufficienza economica da parte del ricoverato o della sua rete parentale, individuata ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

- Art. 29 -
(Introito arretrati)

1 - A fronte della corresponsione al ricoverato di arretrati su emolumenti previdenziali o assistenziali, l'intervento economico comunale sino a quel momento erogato va considerato quale anticipazione suscettibile di rimborso. In tal caso, pertanto, il Comune è legittimato ad incamerare l'importo di tali arretrati entro i limiti della somma anticipata a titolo di integrazione retta.

2 - della eventualità descritta al precedente comma deve essere data preventiva cognizione ad ogni nuovo assistito ed ai parenti che partecipano alla copertura della retta.

- Art. 30 -
(Contributi ad enti e soggetti collettivi)

1 - Per poter essere ammessi a fruire dei contributi economici, gli Enti e le Associazioni devono far pervenire, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo o dello Statuto. E' ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune. Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli Enti e le Associazioni che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti.
- copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e a riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente.
- programma di attività per il quale richiede il contributo.
- preventivo di spesa.

- pag. 15 -

- Art. 31 -
(Contributi per manifestazioni)

1 - Possono essere richiesti contributi anche per

singole manifestazioni o per particolari necessità inerenti alla natura dell'attività dell'organismo interessato.

2 - in tal caso le domande di erogazione devono contenere una precisa descrizione della manifestazione, necessità o finalità perseguita, nonché degli oneri economici ad essa connessi.

3 - Per le domande di contributi straordinari si prescinde dal termine di presentazione di cui al precedente articolo.

4 - in caso di più richieste queste vengono graduate dalla Giunta Municipale, tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro capacità di valorizzare e sviluppare ogni espressione sociale ed assistenziale in armonia con i programmi e gli indirizzi di intervento dell'Amministrazione Comunale.

- Art. 32 -
(Rendicontazione)

1 - I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione. La mancata presentazione del rendiconto entro 60 giorni dalla richiesta comunale oppure la irregolare destinazione del contributo comportano la decadenza della facoltà di proporre nuove domande di contributo da parte del medesimo organismo.

2 - Tale decadenza è dichiarata con apposita deliberazione di Giunta Municipale adeguatamente motivata.

- Art. 33 -
(Norma transitoria)

1 - Per i benefici riferiti ad istruttoria già in corso al momento dell'esecutività del presente regolamento, si prescinde dall'osservanza dei termini e delle forme prescritte dal medesimo, fatto salvo l'eventuale obbligo di rendicontazione a carico di Enti e Associazioni.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- Art. 34 -

(Finalità e specificazioni)

1 - Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2 - Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3 - Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4 - Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5 - Le richieste di contributo per gli interventi di cui sopra che hanno scadenze annuali prestabilite, devono pervenire all'Ufficio Competente entro il 30 settembre di ogni anno per essere inserite nei piani di intervento annuali di cui all'art. 6.

6 - Le richieste di contributo che hanno carattere straordinario saranno valutate, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dalla Giunta Municipale e saranno considerate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti nel settore specifico.

- Art. 35 -
(Uso di impianti sportivi)

1 - La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 34, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2 - Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

3 - Al fine di favorire la nascita ed il sostegno di iniziative atte alla pura formazione sportiva riconosciuta dal CONI rivolta esclusivamente a ragazzi di età fra i 6 e 14 anni può essere concesso l'uso gratuito di impianti ed attrezzature sportive.

S V I L U P P O E C O N O M I C O

- Art. 36 -
(Finalità)

1 - Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti significativamente le aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco ed altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2 - Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale.

il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3 - La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di carattere generale contenute nel presente Regolamento.

Capo IX°

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
E TUTELA DEI VALORI ARTISTICI

- Art. 37 -
(Finalità)

1 - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità; che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

- Art. 38 -
(Rilevanza culturale)

1 - La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività svolta, che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che la stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2 - Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 34.

C a p o X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- Art. 39 -
(Finalità)

1 - Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promuovendo nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

2 - Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono effettuati con l'osservanza delle procedure previste ai commi 5 e 6 dell'art. 34.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

- Art. 40 -

1 - Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2 - La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo XII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

- Art. 41 - (Istituzione Albo)

1 - Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991. n. 412, è istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2 - L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3 - L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

- Art. 42 - (Articolazione interna dell'Albo)

1 - L'Albo è suddiviso in settori d'intervento secondo il presente Regolamento:

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- Cultura, educazione ed informazione;
- Sviluppo economico;
- Tutela dei valori ambientali;

2 - Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome, nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) importo o valore economico dell'intervento;
- c) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);

3 - Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- indirizzo;
- importo o valore economico dell'intervento;
- disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

- Art. 43 -
(Ufficio competente)

1 - Alla prima redazione dell'Albo dei beneficiari ed agli aggiornamenti provvederà l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, in base agli elenchi predisposti in conformità dell'art. precedente dai servizi interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio di Ragioneria.

2 - L'Albo, approvato dalla Giunta Municipale, è pubblicato per 2 (due) mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3 - L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'ap-posito Regolamento.

4 - Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 -

1 - Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione che lo approva e secondo quanto disposto dall'art. 10, dello Statuto Comunale

2 - Eventuali modificazioni, soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di singoli Consiglieri, e sempre secondo l'art. 10 dello Statuto Comunale. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un provvedimento sostitutivo.